

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2002

Modifica dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, "Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001, modifica degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante "Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini";

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e Ente irriguo umbro-toscano" convertito in legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina;

Considerato che il comitato tecnico previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2002 recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, nella predisposizione del manuale operativo, ha ritenuto indispensabile modificare la modulistica relativa al documento individuale del bovino (passaporto) di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2001;

Visto il decreto 7 giugno 2002, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina;

Ritenuta necessaria ed urgente la predisposizione di un unico passaporto a livello nazionale, ad eccezione di Bolzano e Valle d'Aosta per motivi di bilinguismo, che soddisfi appositi dispositivi di sicurezza e visti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato III al decreto ministeriale 18 luglio 2001, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il documento di identificazione individuale per la specie bovina contemplato al comma 1 e' predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, ad esclusione di Bolzano e Valle d'Aosta, dal Centro servizi nazionale di Teramo.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,  
foglio n. 3

